



Diritto & Fisco



La risoluzione delle Entrate n. 70 risolve i dubbi su modalità di versamento e interessi

Rivalutazioni, ammesse le rate Niente sanzioni per l'imposta sostitutiva in più tranches

DI ANDREA BONGI
E FABRIZIO G. POGGIANI

Nessuna sanzione per il pagamento, ulteriormente rateizzato, dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni degli immobili delle imprese.

Così l'Agenzia delle entrate che, con la risoluzione 70/E di ieri, è intervenuta in merito alla modalità di versamento delle imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d'impresa, di cui ai commi da 16 a 23, dl n. 185/2008.

Il problema era stato sollevato dal quotidiano *ItaliaOggi* nelle settimane scorse (si veda *ItaliaOggi* dell'1/10/2013) e riguardava, soprattutto, l'ulteriore rateazione, di cui all'art. 20, dlgs n. 241/1997 delle imposte sostitutive che, ai sensi del comma 22, del citato art. 15, dl 185/2008 dovevano essere versate «in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta (...) ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi».

L'Agenzia delle entrate evidenzia che, per principio, le imposte sostitutive non sono rateizzabili ai sensi del citato art. 20, ma le stesse possono essere dilazionate se tale modalità risulta prevista e regolata dalle singole leggi istitutive, come indicato da un datato documento di prassi del 2002 (circ. 50/E/2002).

Posto quanto sopra, le Entrate confermano che l'ulteriore rateazione per allineamento ai versamenti da dichiarazione risulta comunque eseguita in ritardo ma, nella considerazione che la circolare citata (n. 50/E/2002) è datata, che nel corso degli anni le modalità di versamento sono state le più disparate e, soprattutto, in ossequio al principio di tutela dell'affidamento e della buona fede, la stessa agenzia ritiene che «sussistono le condizioni per escludere l'applicazione delle sanzioni

per tardivo versamento nei confronti dei contribuenti che si sono avvalsi del pagamento rateale indicato».

Sulla medesima falsariga, l'Agenzia delle entrate è intervenuta anche sull'errata determinazione degli interessi, che la disposizione indicava nella misura del 3% pur facendo riferimento agli «interessi legali», stabilendo che anche in tal caso non si rendono applicabili le sanzioni, stante l'ambigua formulazione della disposizione, nel caso di pagamenti eseguiti tenendo conto della misura vigente degli stessi, sempre in ossequio del principio di tutela dell'affidamento.

Stante il contenuto della risoluzione i contribuenti già raggiunti da una delle comunicazioni di irregolarità relativa o alle ulteriori rateazioni o all'applicazione degli interessi sulla base del tasso legale, potranno ora agire tempestivamente per risolvere la loro posizione.

In questo senso potranno verificarsi almeno due ipotesi: quella dei contribuenti che hanno già provveduto al pagamento, anche in forma rateale, delle sanzioni irrogate con tali avvisi e quella



relativa ai contribuenti che non hanno ancora provveduto al pagamento.

È ovvio che la situazione migliore è quella relativa ai contribuenti che, pur avendo ricevuto l'avviso contenente le suddette sanzioni, non hanno ancora provveduto ad alcun pagamento, nemmeno in forma rateale, degli importi richiesti.

In questa situazione sarà, infatti, sufficiente recarsi nuovamente presso gli sportelli degli uffici periferici dell'Agenzia per richiedere, risoluzione alla mano, l'annullamento delle sanzioni dall'epoca richieste.

Più complessa invece la

situazione dei contribuenti che, essendo scaduto il termine assegnato dall'avviso, o indipendentemente da esso hanno già provveduto, anche in forma rateale, al pagamento di tutto o parte delle sanzioni richieste.

In questa ipotesi non resta che richiedere il rimborso di quanto già pagato tramite apposita istanza motivata alla luce dei contenuti della risoluzione in commento.

Si chiude così, con un esito favorevole ai contribuenti e con il riconoscimento da parte dell'Agenzia delle entrate dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione del principio dell'affidamento e


della buona fede, una vicenda che vedeva coinvolti molti contribuenti italiani.

Estremamente soddisfatto dell'esito della vicenda e della presa di posizione dell'Agenzia delle entrate anche **Marco Cuchel**, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, che per primo aveva sollevato, proprio sulle pagine di *ItaliaOggi*, il problema degli avvisi di irregolarità in oggetto.

Sollevate anche le software house produttrici dei programmi gestionali delle dichiarazioni dei redditi (si veda *ItaliaOggi* del 10/10/2013) che avevano anch'esse richiesto lumi all'Agenzia delle entrate circa la correttezza delle rateazioni dell'imposta sostitutiva in questione.

Una soluzione quella adottata dalle Entrate che non può che essere accolta con favore anche perché finisce per non punire ingiustamente coloro che le imposte le avevano comunque pagate.

© Riproduzione riservata



Lo Studio Meroni Carissimi con sede in Milano, via L. Settembrini n. 1 – www.meronicarissimistudio.it – info@meronicarissimistudio.it, fondato il 01.01.1980, telefono 02.6694010,

prosegue l'attività ultratrentennale

con gli Associati, tutti iscritti al rispettivo Ordine, **Gianfranco Meroni, Luigi Carissimi, Gianmario Luoni, Cesare Meroni, Franco Mariottini, Andrea Coli** e la collaborazione della dott.ssa Laura Filippi e del dott. Efreim Longoni.

Nello Studio opera la Segreteria Affari Societari e Concorsuali (Daniela De Bernardi, Elena Pez, Luisa Agrati e Cristiana Meroni) consolidata nell'esperienza di oltre vent'anni.

Permane la certificazione ISO 9001:2008, in essere dal 2002.

Precedentemente alla norma legale in vigore dal 15.08.2013, lo Studio ha in essere la copertura assicurativa con Lloyds di Londra N1860190.

ACCOUNTS AND AUDITORS' ASSOCIATION S.P.A.

Capitale Sociale 850.000 euro i.v.

Via Boscovich n. 31, 20124 – Milano

Sito: <http://www.aaaspa.it>

La Triple A (A & As'A Spa) ha come obiettivo di essere e di porsi al servizio degli Studi Professionali e per risolvere, a costi predeterminati e fissi, le loro numerose e continue incombenze contabili e amministrative.

La sua esperienza è basata sull'attività in essere da oltre vent'anni sotto la guida del suo C.D. rag. Paolo Cianci.

Per informazioni e preventivi inviare mail e/o contattare direttamente la società: Tel. 0266721131 – Fax. 026696724, Mail: aaaspa@aaaspa.it